



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 316 del 26/03/2024

OGGETTO: SOCIETÀ ELETTRICA IN MORBEGNO COOP. PER AZIONI -

PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E CONTESTUALE RINNOVO CON VARIANTE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAI TORRENTI VALLONE SAN GIOVANNI E RIVI DI POIRA (VAL PIETRA, VAL S. ANTONIO, VAL BONORA E RIO POIRA), IN TERRITORIO DEI COMUNI DI CIVO E MELLO (SO).

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e s. m. e i.;
- il R.r. 24 marzo 2006 n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 21 dicembre 2023, che affida al sottoscritto ingegnere Antonio Rodondi, le funzioni di dirigente del settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del settore "Viabilità, edilizia scolastica e patrimonio";

PREMESSO CHE:

- la Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni - con sede a Morbegno in vicolo Scenaia n. 3, è titolare della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Vallone San Giovanni e Rivi di Poira (Val Pietra, Val S. Antonio, Bonora, Camero e Rio Poira), originariamente assentita con R.D. n. 3304 del 07/04/1921 e regolata dal disciplinare rep. n. 485 del 20/02/1921 (il prelievo dai torrenti Rivi di Poira è regolato da apposito disciplinare rep. n. 5188 del 24/01/1970). La concessione originaria fu assentita per anni 60 e pertanto scadeva il 6 aprile 1981;
- il 26 marzo 1980 la società concessionaria ebbe a presentare alla Regione Lombardia (Ufficio del Genio Civile di Sondrio prot. 1439 del 3 aprile 1980), istanza di rinnovo della concessione. L'iter di rinnovo della concessione non fu mai concluso. In virtù dell'art. 12 c. 7 del D. Lgs. 79/1999 la concessione è stata comunque prorogata al 31/12/2010; la richiesta di proroga è stata infatti presentata dalla società concessionaria il 15/06/1999 alla Regione Lombardia - Ufficio del Genio Civile di Sondrio;
- a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative in materia di piccole derivazioni d'acqua pubblica, il 3/03/2004 il fascicolo inerente alla concessione in argomento è stata trasferito dalla Regione alla Provincia. In data 06/06/2005 (poi definitivamente integrata il 18/04/2014) la Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni ha presentato alla Provincia una domanda intesa ad ottenere la variante sostanziale ed il contestuale rinnovo della concessione;

- l'avviso di presentazione della domanda di rinnovo con variante è stato pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 22 del 28/05/2014 ed all'Albo pretorio dei comuni di Mello e Civo;
- con determinazione n. 1237 del 2/12/2015, nelle more della conclusione dell'istruttoria della domanda di variante della concessione, la Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni è stata provvisoriamente autorizzata a continuare ad esercire la derivazione con una potenza nominale di 926 kW. L'autorizzazione provvisoria è poi stata rinnovata alle medesime condizioni con successivi provvedimenti annuali, fino al 31 dicembre 2023. Nel periodo di durata delle autorizzazioni provvisorie all'esercizio, il concessionario ha corrisposto i canoni di concessione in ragione della potenza nominale di 926 kW;
- il 10 marzo 2017 la società concessionaria ha chiesto alla Provincia di Sondrio, la valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/06, per il progetto di variante con rinnovo della concessione in argomento. I documenti e gli atti inerenti il procedimento di VIA in argomento sono stati depositati presso gli enti territoriali interessati (Comuni di Mello e Civo, Comunità Montana Valtellina di Morbegno e Provincia di Sondrio) e sono stati pubblicati sul sito web regionale del sistema informativo per la VIA (in acronimo "SILVIA" www.silvia.regione.lombardia.it) con il codice procedura: VIA12-SO;
- l'avviso al pubblico di avvenuta presentazione dell'istanza di VIA è stato pubblicato sul quotidiano "La Provincia di Sondrio" in data 17/03/2017;

DATO ATTO che:

- in data 11/01/2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria per acquisire tutte le autorizzazioni necessarie al rinnovo con variante della concessione in argomento ed è stata attivata la Commissione istruttoria provinciale per la VIA;
- i pareri istruttori, ai sensi dell'art. 12 del R.r. 2/2006, sulla domanda di rinnovo con variante della concessione, sono stati acquisiti nel corso della conferenza di servizi decisoria, i cui lavori si sono conclusi nella seduta del 28/11/2019. Nel corso della seduta conclusiva della conferenza di servizi decisoria i rappresentanti delle amministrazioni ed i gestori di beni o servizi pubblici interessati hanno espresso parere favorevole al rinnovo con contestuale variante della concessione (T.U. 1775/33), all'espressione del giudizio positivo circa la sua compatibilità ambientale (D. Lgs. 152/06) e all'esecuzione dei previsti modesti interventi di adeguamento (art. 12 D. Lgs. 387/03) delle opere di derivazione;
- l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è stata subordinata, oltre che alla preventiva acquisizione del parere consultivo della commissione VIA provinciale, anche alla stipula tra il concessionario e la Provincia di un nuovo disciplinare, contenente gli obblighi e condizioni che regoleranno la nuova concessione;

ATTESO CHE nella seduta del 14/11/2023 la Commissione Provinciale per la VIA ha espresso parere favorevole (acquisito prot. 40179) alla pronuncia di compatibilità ambientale positiva per il "*Progetto di variante e contestuale rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Rivi di Poira e Vallone S. Giovanni, in territorio dei Comuni di Civo e Mello (SO)*", a condizione che siano ottemperate le prescrizioni ivi elencate da recepirsi espressamente nei successivi provvedimenti autorizzativi o concessori, oltre agli altri accorgimenti e misure, comprensivi delle relative tempistiche di attuazione, individuati dal Proponente; detto parere viene allegato in copia alla presente, ai sensi dell'art. 3 c. 3 della legge 241/90 (allegato A);

VISTA la relazione sugli esiti dell'istruttoria, predisposta dall'Ufficio istruttore in data 25/01/2024, prot. n. 2840;

CONSIDERATO CHE in data 19/03/2024 è stato sottoscritto il nuovo disciplinare rep. n. 5330, contenente gli obblighi e le condizioni cui sarà vincolato il rinnovo con variante della concessione, che è stato registrato il 21/03/2024 presso l'Agenzia delle Entrate di Sondrio al n. 2435 serie 1T, il cui estratto viene allegato in copia alla presente (allegato B);

DATO ATTO che nel caso in esame, essendo il procedimento di VIA già avviato alla data del 16 maggio 2017, in relazione alle previsioni dell'art. 23 del D. Lgs. 104/2017, si applica la normativa di VIA previgente alla sua entrata in vigore. Pertanto, essendo la Provincia autorità competente: all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale (Titolo III del D. Lgs. 152/06 e L.R. 5/2010), al rinnovo e contestuale variante della concessione (T.U. 1775/33 e R.r. 2/2006) e anche all'autorizzazione unica dei modesti interventi di adeguamento necessari al rinnovo della concessione (art. 12 D. Lgs. 387/03 e d.g.r. Lombardia n. 4803/2021), in relazione alle previsioni dell'art. 26 c. 4 del D. lgs. 152/06 (nella versione previgente alle modifiche introdotte dal D. lgs. 104/2017), la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce, ad ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni convocate necessari per il rinnovo della concessione e la prosecuzione della derivazione;

recepiti le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DETERMINA

1. di adottare la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria ad esito della seduta conclusiva del 28/11/2019, per il rilascio alla Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni del rinnovo con contestuale variante della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Vallone San Giovanni e Rivi di Poira (Val Pietra, Val S. Antonio, Bonora e Rio Poira) nel territorio dei comuni di Civo e Mello (SO);
2. di dare atto che la presente determinazione comprendente la pronuncia positiva di compatibilità ambientale e tutti i titoli abilitativi necessari per i previsti adeguamenti delle opere di derivazione e per la prosecuzione dell'esercizio della derivazione idroelettrica secondo i seguenti nuovi parametri di concessione:
 - portata massima istantanea complessivamente derivabile dalle n. 5 opere di presa: 446 l/s
 - portata media annua complessivamente derivabile dalle n. 5 opere di presa: 160 l/s
 - DMV: 37 l/s (di cui l/s 19 dal torrente Vallone San Giovanni e l/s 18 dal torrente Poira)
 - salto nominale: 569 m
 - potenza nominale: 893 kW
 - periodo di prelievo (per tutte le opere di presa): annuo
3. di accordare il rinnovo della concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui a decorrere dal 2/12/2015, data dell'autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell'esercizio della derivazione;
4. di dare atto che il rinnovo della concessione è subordinato all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel nuovo disciplinare sottoscritto in data 19/03/2024 n. 5330 di repertorio, registrato a Sondrio il 21/03/2024 al n. 2435-1T, il cui estratto allegato in copia (allegato B) costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che il beneficiario, Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni (C.F. e P. IVA 00050450147), oltre che alle condizioni e prescrizioni riportate negli atti istruttori citati in premessa e allegati alla presente (allegati A e B), è tenuto anche all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni inerenti agli interventi di adeguamento previsti:
 - le date di inizio e fine lavori dovranno essere tempestivamente comunicate ai Comuni di Civo e Mello ed alla Provincia di Sondrio. Contestualmente all'inizio dei lavori dovranno essere comunicati il nominativo del direttore lavori, delle imprese esecutrici e del responsabile di cantiere. Dovranno inoltre essere presentati il crono-programma aggiornato dei lavori a firma del direttore dei lavori e il piano di sicurezza e coordinamento;
 - nel cantiere dovrà essere apposto in modo visibile al pubblico un cartello chiaramente leggibile - delle dimensioni minime di m 0,75 x 1,50 - con le seguenti indicazioni: 1) titolare dell'autorizzazione, 2) oggetto dell'autorizzazione, 3) data e numero dell'autorizzazione, 4) progettista/i, 5) direttore dei lavori, 6) responsabile di cantiere, 7) tempistiche previste per l'esecuzione dei lavori, 8) impresa/e esecutrice/i dei lavori, eventualmente distinti per tipologia;
 - a lavori ultimati la società concessionaria dovrà trasmettere alla Provincia il certificato di conformità delle opere eseguite al progetto approvato;
6. di determinare la validità temporale della pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25 c. 5 del D. lgs. 152/06, in 5 anni dalla data del presente provvedimento. Trascorso detto periodo senza che le opere in progetto siano state realizzate, si dovrà reiterare il procedimento di VIA, salvo proroga concessa dall'autorità competente a seguito di tempestiva istanza del proponente;
7. di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento mediante notifica al concessionario Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo provinciale e all'Albo pretorio dei comuni di Civo e Mello (SO), per 15 gg. consecutivi. La presente determinazione sarà altresì pubblicata sul sito web della Provincia;

9. di dare atto che un avviso contenente gli estremi del presente provvedimento, per quanto concerne la concessione dovrà essere pubblicato sul BURL e nell'apposita sezione sul sito telematico della Provincia;
10. di provvedere all'aggiornamento del Sistema integrato di polizia idraulica e utenze idriche – SIPIUI (ID. SO017561980);
11. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati parte integrante, nel sito web regionale del sistema informativo per la VIA www.silvia.servizirl.it/silviaweb/ (Area procedure 2018/archivio generale/codice VIA12-SO), dandone comunicazione alle amministrazioni ed ai gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nel procedimento;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso sul BURL. È fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

Valutazione di impatto ambientale

Rif. SILVIA: VIA12-SO

Progetto di variante e contestuale rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Rivi di Poirà e Vallone S. Giovanni, in territorio dei Comuni di Civo e Mello (SO)

Proponente: Società Elettrica in Morbegno Coop. per Società Azioni

**Parere ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. b del Regolamento
approvato con deliberazione del Presidente n. 56 del 5/05/2022**

(approvata dalla Commissione provinciale per la VIA nella seduta del 14 novembre 2023)

1. PREMESSE

1.1 - La concessione previgente

La Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni - con sede a Morbegno in vicolo Scenaia n. 3 (P. IVA 00050450147), è titolare della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Vallone San Giovanni e Rivi di Poirà (Val Pietra, Val S. Antonio, Bonora, Camero e Rio Poirà), originariamente assentita con R.D. n. 3304 del 07/04/1921 e regolata dal disciplinare rep. n. 485 del 20/02/1921 (il prelievo dai torrenti Rivi di Poirà è regolato da apposito disciplinare rep. n. 5188 del 24/01/1970). La concessione originaria fu assentita per anni 60 e pertanto scadeva il 6 aprile 1981.

La concessione originaria prevedeva di derivare acqua dal torrente Vallone nella misura di l/s 100 massimi e 75 medi annui, per produrre, sul salto nominale di m 575, la potenza nominale di kW 423. Con il disciplinare integrativo del 1970, fu assentito anche il prelievo dai torrenti Val Pietra, Val S. Antonio, Bonora, Camero e Rio Poirà, nella misura di complessivi l/s 40 massimi e 20 medi annui, per produrre, su un salto nominale di m 576,5, la potenza nominale di kW 113.

Il 26 marzo 1980 la società concessionaria ebbe a presentare alla Regione Lombardia (Ufficio del Genio Civile di Sondrio prot. 1439 del 3 aprile 1980), istanza di rinnovo della concessione. L'iter di rinnovo della concessione non fu mai concluso. In virtù dell'art. 12 c. 7 del D. Lgs. 79/1999 la concessione è stata comunque prorogata al 31/12/2010; la richiesta di proroga è stata infatti presentata dalla società concessionaria il 15/06/1999 (Regione Lombardia – Ufficio del Genio Civile di Sondrio, prot. 10626).

1.2 - La domanda di variante (con contestuale rinnovo) della concessione

A seguito del trasferimento delle funzioni amministrative in materia di piccole derivazioni d'acqua pubblica, il 3/03/2004 il fascicolo inerente la concessione in argomento è stata trasferito dalla Regione alla Provincia (nota regionale prot. 2262, assunta al prot. provinciale n. 11496).

In data 06/06/2005 (poi definitivamente integrata il 18/04/2014) la Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni (P. IVA 00050450147), ha presentato alla Provincia una domanda intesa ad ottenere la variante ed il contestuale rinnovo della concessione.

La variante richiesta prevede:

- l'aumento della portata massima istantanea complessivamente derivabile, da 140 l/s a 446 l/s
- l'aumento della portata media annua derivabile, da 95 l/s a 166 l/s;
- la rettifica del salto nominale di concessione, da 575 m a 569 m;
- il conseguente adeguamento della potenza nominale di concessione, da 536 kW a 926 kW.

Inoltre per le opere di presa sui Rivi di Poirà è richiesta l'estensione del periodo di prelievo all'intero anno (nella concessione previgente era compreso tra i mesi di novembre e aprile).

Il volume di prelievo annuo complessivo richiesto è per effetto della variante è dunque pari a 5.235.000 mc, in luogo degli originari 3.000.000 mc.

A giustificazione dell'adeguamento richiesto dei parametri di concessione, il concessionario ha presentato apposite relazioni tecniche datate novembre 2013 e marzo 2014 a firma dell'Ing. Giacomo Bertolini, che contengono i dati storici di energia prodotta e portata derivata dal 2003 al 2013; dall'esame di tali dati è emerso che la derivazione è già stata esercita con i parametri richiesti nella domanda di variante, a causa dell'effettiva maggior disponibilità idrologica e del mancato rispetto della portata massima derivabile.

A fronte dell'accertata irregolarità nell'esercizio della derivazione, con ordinanza di ingiunzione n. 8 del 16/07/2014, la Provincia ha dunque provveduto a sanzionare la società concessionaria per utilizzo di acqua pubblica in quantitativi superiori a quelli assentiti, applicando le sanzioni previste dall'art. 96 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e chiedendo altresì il pagamento dei canoni arretrati non prescritti connessi al maggior prelievo.

Con determinazione n. 1237 del 2/12/2015, nelle more della conclusione dell'istruttoria della domanda di variante della concessione, la Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni è stata provvisoriamente autorizzata a continuare ad esercire la derivazione idroelettrica alle stesse condizioni, e pertanto nel rispetto dei seguenti parametri:

- portata massima istantanea derivabile: 446 l/s
- portata media annua derivabile: 166 l/s
- salto nominale: 569 m
- potenza nominale: 926 kW

- periodo di prelievo: annuo

Nell'autorizzazione provvisoria all'esercizio è stato recepito anche l'obbligo di rilascio del DMV introdotto a decorrere dal 1/01/2009 con nota prot. 41300 del 21/11/2008, a seguito dell'entrata in vigore del Programma di Tutela e Uso delle Acque regionale, approvato con d.g.r. n. 8/2244 del 29/03/2006. Il rilascio della componente idrologica del DMV, pari a 31 l/s complessivi, avviene dalle prese Poirà (10 l/s), Bonora (20 l/s) e mediante la disattivazione dell'opera di presa Camero (1 l/s).

L'autorizzazione provvisoria alla prosecuzione delle predette condizioni di esercizio della derivazione è poi stata rinnovata alle medesime condizioni, con la determinazione n. 467 del 16/05/2017 fino al 31 dicembre 2018, con la determinazione n. 1344 del 27/12/2018 fino al 31 dicembre 2019, con la determinazione n. 1321 fino al 31 dicembre 2020, con la determinazione n. 1227 fino al 31 dicembre 2021, con la determinazione n. 93 fino al 31 dicembre 2022 ed, infine, con la determinazione n. 23 del 11 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

2. AMBITO TERRITORIALE E INQUADRAMENTO PROGETTUALE

L'impianto idroelettrico in esame ricade nel territorio dei comuni di Mello e Civo, nel settore denominato "Bassa Valtellina" della provincia di Sondrio. In particolare, le opere sono poste sulla porzione del versante retico noto con il nome di "Costiera dei Cech", nella fascia altimetrica indicativa compresa fra i 330 e i 900 m circa. L'area è delimitata ad Ovest dal torrente Vallone San Giovanni e ad Est dal torrente di Civo (torrente Poirà o Rivo di Poirà), entrambi affluenti di destra del Fiume Adda.

Il versante è percorso da viabilità ad uso prevalentemente locale, cui si assommano le strade agrosilvo-pastorali a servizio dei maggenghi che consentono di raggiungere i vari ambiti di quota.

L'impianto idroelettrico è composto anzitutto dalle n. 6 opere di presa, denominate rispettivamente (da ovest a est): Vallone S. Giovanni (900,7 m s.l.m.), Val Pietra (896,99 m s.l.m.), Val S. Antonio (897,74 m s.l.m.), Val Bonora (897,57 m s.l.m.), Camero (897,68 m s.l.m.) e Rio Poirà (911,82 m s.l.m.)

L'acqua captata attraverso l'opera di presa Vallone S. Giovanni è convogliata nella vasca di carico immediatamente a valle della stessa (897,50 m s.l.m.), dalla quale parte la condotta forzata.

L'acqua captata dall'opera di presa Val Pietra è convogliata nella vasca di carico posta a valle della stessa (897,50 m s.l.m.), dalla quale parte una condotta forzata che si innesta all'interno di quella principale proveniente dalla vasca di carico Vallone S. Giovanni.

L'acqua captata dall'opera di presa Rio Poirà (torrente Poirà) è invece convogliata nella vasca di carico posta a quota 898,60 m s.l.m., dalla quale parte un canale adduttore che raccoglie le acque delle prese Camero, Val Bonora e Val S. Antonio e si innesta all'interno del tratto di condotta forzata che congiunge la vasca di carico Val Pietra a quella principale. L'opera di presa Camero risulta dismessa.

La condotta forzata principale è interrata, di diametro 500 mm per i primi 600 m e 400 mm per i restanti 1.170 m del suo sviluppo. In corrispondenza del cambio di diametro della condotta principale si innesta la condotta forzata che convoglia le acque provenienti da tutte le altre prese avente diametro 200 mm e lunghezza di circa 150 m.

L'edificio centrale è ubicato a quota 332,30 m s.l.m., a monte dell'abitato di Traona.

L'acqua turbinata viene restituita con un canale di scarico interrato nel torrente Vallone S. Giovanni a quota 328,29 m s.l.m.

Il progetto di prosecuzione del prelievo prevede unicamente i seguenti modesti interventi di adeguamento delle opere esistenti:

- la modifica dei dispositivi per il rilascio del DMV;
- l'installazione dei sistemi di misurazione delle portate e monitoraggio telematico in continuo del DMV, come previsto dall'art. 53-ter della l.r. 26/2003;
- l'installazione dei sistemi di limitazione della portata massima istantanea derivabile.

3. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

3.1 – L'istanza di VIA

Con nota prot. 32169 del 13/11/2014 la società concessionaria è stata invitata a presentare l'istanza per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA.

Il 10 marzo 2017 la società concessionaria ha chiesto alla Provincia di Sondrio, la valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/06, per il progetto di variante con rinnovo della concessione

in argomento. I documenti e gli atti inerenti il procedimento di VIA in argomento sono stati depositati presso gli enti territoriali interessati (Comuni di Mello e Civo, Comunità Montana Valtellina di Morbegno e Provincia di Sondrio) e sono stati pubblicati sul sito web regionale del sistema informativo per la VIA (in acronimo "SILVIA" www.silvia.regione.lombardia.it con il codice procedura: VIA12-SO).

La predetta istanza si configura quale sottoposizione volontaria alla procedura di VIA da parte del proponente. Stanti le rispettive soglie dimensionali (portata massima: 446 l/s e potenza nominale: 926 kW), il progetto ricadrebbe infatti nella fattispecie in cui è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, punti 2.h - impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW, 7.d – derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 l/s e 8.7 - modifiche o estensioni di progetti già autorizzati, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente).

La Provincia è autorità competente per la VIA ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r. 5/2010, essendo competente per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni d'acqua pubblica (art. 43 della l.r. 26/2003).

3.2 - Iter istruttorio

L'avviso al pubblico di avvenuta presentazione dell'istanza di VIA è stato pubblicato sul quotidiano "La Provincia di Sondrio" in data 17/03/2017.

Il 21/07/2017 sono entrate in vigore le modifiche al D. Lgs. 152/06 apportate dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 104. La nuova procedura prevista dal novellato art. 27-bis (procedimento autorizzatorio unico regionale) si applica però ai soli procedimenti di VIA avviati dopo il 16 maggio 2017 (*cf. art. 23 c. 1 D. Lgs. 104/2017*). Pertanto nel caso in esame si applica la procedura prevista dal D. Lgs. 152/06, prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. 104/2017, nonché dalla L.r. 2 febbraio 2010 n. 5, prima delle modifiche apportate dalla L.r. 12 dicembre 2017 n. 36.

La disciplina sulla conferenza di servizi introdotta dal D. Lgs. 30 giugno 2016 n. 127, stabilisce comunque un coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e/o l'esercizio di un'attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale (*cf. art. 14 c. 2 e 4 della legge 241/90 e s. m. e i.*). Pertanto con nota prot. 893 del 11/01/2019 la Provincia ha indetto la conferenza dei servizi decisoria, convocando i seguenti enti titolari ad esprimersi, sia dal punto di vista della compatibilità ambientale, che dal punto di vista istruttorio ai fini dell'autorizzazione della variante della concessione (art. 12 del R.r. 2/2006):

- Comune di Mello
- Comune di Civo
- Comunità Montana Valtellina di Morbegno
- Ufficio d'Ambito della provincia di Sondrio
- Regione Lombardia UTR Montagna
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
- Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po
- ATS Montagna
- ARPA Lombardia
- S.EC.AM. S.p.A. (gestore del servizio idrico integrato per l'ATO di Sondrio)
- Unione Pesca Sportiva della provincia di Sondrio

Essendo nel caso in esame la Provincia autorità competente: all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale (Titolo III del D. lgs. 152/06 e L.R. 5/2010), al rinnovo e contestuale variante della concessione (T.U. 1775/33 e R.r. 2/2006) e anche all'autorizzazione unica dei modesti interventi di adeguamento necessari al rinnovo della concessione (art. 12 D. Lgs. 387/03 e d.g.r. Lombardia n. 3298/2012, art. 3.4), in relazione alle previsioni dell'art. 26 c. 4 del D. lgs. 152/06 (nella versione previgente alle modifiche introdotte dal D. lgs. 104/2017), la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei Servizi, sostituirà ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni convocate, necessari per la variante e contestuale rinnovo della concessione.

La conferenza di servizi si è articolata in n. 3 sedute, tenutesi rispettivamente il 5/02/2019, 27/08/2019 e 28/11/2019). All'esito dell'ultima riunione i rappresentanti delle amministrazioni ed i gestori di beni o servizi pubblici presenti, hanno espresso parere favorevole al rinnovo con contestuale variante della concessione

(T.U. 1775/33), all'espressione del giudizio positivo circa la sua compatibilità ambientale (D. Lgs. 152/06) e all'esecuzione dei predetti modesti interventi di adeguamento (art. 12 D. Lgs. 387/03).

Per i dettagli delle valutazioni istruttorie compiute nel corso delle riunioni, si rinvia ai singoli verbali.

3.3 – I nuovi parametri della concessione

Nel seguito la sintesi dei nuovi parametri proposti per la concessione, sui quali la conferenza di servizi si è espressa favorevolmente:

Nuovi parametri concessori	Tot.	Torrente Vallone S. Giovanni	Torrente Rivi di Poirà (Poirà, Bonora, S. Antonio, Pietra)
Salto motore (m)			569
Q _{media} (l/s)	160	112	48
Q _{max} (l/s)	446	352	94 (*)
DMV Poirà (l/s)	37	-	18
DMV Bonora (l/s)		-	-
DMV Camero (l/s)		presa dismessa	
DMV S. Antonio (l/s)		-	-
DMV Valle della Pietra (l/s)		-	-
DMV Vallone S. Giovanni (l/s)		19	-
Pot. di concessione (kW)	893	625	268
Periodo di prelievo		annuale	

(*) di cui 9 l/s Valle della Pietra, 12 l/s S. Antonio, 23 l/s Bonora, 50 l/s Poirà.

Il predetto parere favorevole è subordinato all'attuazione del previsto Piano di monitoraggio ambientale, che dovrà essere esteso ai primi tre anni di esercizio dal rilascio della variante della concessione, al termine del quale potranno essere confermati o modificati i parametri della concessione stessa, con particolare riferimento alle portate derivabili ed al DMV.

3.4 – Deflusso minimo vitale/deflusso ecologico (DMV/DE)

DMV attuale

La concessione iniziale del 1921, anche così come integrata nel 1970, non prevedeva l'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale.

A seguito dell'entrata in vigore del Programma di Tutela e Uso delle Acque regionale, approvato con d.g.r. n. 8/2244 del 29/03/2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, anche per la derivazione in argomento è stato introdotto l'obbligo di rilascio del DMV (nota prot. 41300 del 21/11/2008), tutt'ora vigente:

- il rilascio della componente idrologica del DMV, pari a 31 l/s complessivi, avviene dalle prese Poirà (10 l/s), Bonora (20 l/s) e mediante la disattivazione dell'opera di presa Camero (1 l/s).

Proposta di adeguamento

- la proposta di adeguamento del DMV prevede di accorpate, ai sensi dell'art. 39 c. 3 del PTUA aggiornato (approvato con d.g.r. Lombardia n. 6990 del 31/07/2017), le componenti idrologiche dei DMV in 2 opere di presa: sui torrenti Vallone S. Giovanni e rio Poirà, allo scopo di non disperdere contributi insignificanti dal punto di vista della tutela dell'ecosistema acquatico. In particolare il mancato rilascio dei DMV dalle Valli della Pietra e S. Antonio viene compensato con un maggior rilascio dal torrente Vallone S. Giovanni, mentre il mancato rilascio del DMV della Val Bonora viene compensato con un maggior rilascio dal torrente Poirà. L'opera di presa Camero verrà invece definitivamente dismessa e stralciata dalla concessione;
- il DMV/DE che dovrà essere rilasciato in corrispondenza dell'opera di presa Vallone S. Giovanni, applicando un coefficiente N pari a 1,24 e un coefficiente A pari a 0,95 risulta essere di 14,7 l/s, a cui vengono aggiunti i contributi idrologici della Val della Pietra (1,9 l/s) e S. Antonio (2,4 l/s); il DE da rilasciare sarà pertanto pari a complessivi **19 l/s**;

- il DMV che dovrà essere rilasciato in corrispondenza del rio Poirà, applicando un coefficiente N pari a 1,3, risulta essere di 11,9 l/s, a cui viene aggiunto il contributo idrologico della Val Bonora (6,1 l/s); il DE da rilasciare sarà pertanto pari a complessivi **18 l/s**;
- il deflusso ecologico complessivo per la derivazione in argomento è pertanto pari a (18+19) **37 l/s**.

I DMV dalle opere di presa sul Vallone S. Giovanni e Poirà verranno rilasciati mediante realizzazione di fori calibrati, contestualmente alla posa degli stramazzi limitatori di portata, dimensionati in modo da rilasciare le rispettive portate non inferiori a 19 l/s e 18 l/s. La misura del rilascio sarà eseguita mediante la misura del livello idrico a monte della luce stessa. Gli strumenti impiegati per la misura del livello saranno dei trasduttori di pressione, saranno altresì installate le aste graduate per la lettura dei livelli. Ciò faciliterà le operazioni di controllo attraverso la possibilità di effettuare anche una verifica visiva.

Inoltre la derivazione in argomento sarà soggetta all'obbligo di misurazione delle portate e monitoraggio telematico in continuo del DMV, previsto dall'art. 53-ter della l.r. 26/2003 sia per i rinnovi che per le varianti delle concessioni idroelettriche esistenti.

La concessione dovrà fissare un congruo termine (1 anno) per l'installazione dei nuovi dispositivi per il rilascio del DMV aggiornati e per il relativo monitoraggio. Solo a decorrere dalla loro entrata in funzione potrà essere avviata la fase di monitoraggio ambientale *post operam*.

3.5 - Piano di monitoraggio ambientale

Il non deterioramento dello stato ed il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati potrà essere verificato grazie al previsto piano di monitoraggio ambientale *ex post* sullo stato del corpo idrico. Lo stato di qualità ambientale dei torrenti Vallone S. Giovanni e Poirà sono attualmente elevato e buono a valle delle rispettive opere di presa, in funzione di un regime derivatorio che già corrisponde a quello oggetto dell'istanza di variante (che sarà poi aumentato del DMV).

Il piano di monitoraggio ambientale *ex post* sullo stato dei corpi idrici verrà attuato per i primi tre anni di esercizio della concessione adeguata con i nuovi parametri. Nel nuovo disciplinare di concessione sarà prevista anche la possibilità di procedere all'eventuale ulteriore adeguamento dei parametri della concessione (portate derivabili e DMV), qualora fosse necessario in relazione agli esiti del monitoraggio stesso (art. 28 D. Lgs. 152/06).

Prima dell'esecuzione dei lavori di adeguamento del DMV, la società effettuerà il primo campionamento (ante-operam) che potrà poi essere confrontabile quello post operam che proseguirà per i tre anni successivi agli avvenuti adeguamenti.

Nella fase post-operam non verranno monitorate stazioni aggiuntive in quanto le stazioni scelte insistono sugli unici tratti del Vallone San Giovanni e del torrente Poirà che subiranno variazioni del regime idrologico; per gli altri tratti si assume che allo stato post-operam la qualità degli ecosistemi rimanga inalterata. In particolare non sono previste stazioni di monitoraggio sui torrenti "Valle della Pietra", "San Antonio", "Bonora" e "Camero".

4. FATTORI E COMPONENTI AMBIENTALI

4.1 - Rumore

È stata condotta una campagna di rilevamento fonometrico. I risultati ottenuti dimostrano come il clima acustico sia condizionato dal rumore del torrente adiacente. Benché non vi siano recettori sensibili direttamente esposti all'emissione della centrale, si prescrive l'esecuzione dei modesti interventi correttivi descritti a pagina 31 della valutazione di impatto acustico datata febbraio 2017, a firma dell'ing. Paolo Gallo.

4.2 - Atmosfera

Durante la fase di prosecuzione dell'esercizio della centrale idroelettrica non è previsto alcun tipo di emissione in atmosfera, se non in relazione all'utilizzo di automezzi per il periodico avvicinamento dei tecnici o l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli impatti negativi sull'atmosfera derivanti dall'impianto in fase di esercizio possono quindi essere considerati trascurabili e ampiamente controbilanciati da quelli positivi derivanti dalla produzione di energia da fonte rinnovabile, che dà un contributo concreto alla riduzione delle emissioni da parte di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili fossili.

4.3 - Acque superficiali

Il proponente ha condotto una campagna di misura della qualità ambientale dei corpi idrici derivati. Trattandosi della richiesta di conferma dei parametri di prelievo già attuati da anni, la valutazione dello stato attuale è rappresentativa anche delle condizioni "di progetto". L'introduzione del nuovo DMV (37 l/s in luogo

degli attuali 31 l/s), per di più accorpato sui corpi idrici Vallone e Poirà, ritenuti più significativi, non potrà che migliorarne lo stato di qualità ambientale, che comunque risulta già rispettivamente elevato e buono. Anche l'introduzione dei sistemi di monitoraggio in continuo del DMV e di limitazione della portata massima derivabile, costituiranno maggior garanzia dell'effettivo rispetto dei parametri di concessione. Da ultimo, l'attuazione del previsto Piano di monitoraggio ambientale durante i primi tre anni di esercizio della concessione a seguito della variante, potrà confermare o richiedere una modifica dei parametri della concessione stessa, con particolare riferimento alle portate derivabili ed al DMV.

4.4 - Salute pubblica

Il progetto è stato analizzato in riferimento alla componente "salute pubblica" ai sensi della d.g.r. n. X/4792 del 08/02/2016.

L'analisi della qualità delle acque ha evidenziato allo stato di fatto giudizi di qualità almeno buona lungo le aste derivate, non lasciando presumere l'insorgere di problematiche in tal senso a seguito del prosieguo dell'attività dell'impianto.

Nel corso degli approfondimenti condotti nell'ambito della conferenza di servizi (e del relativo sopralluogo istruttorio), anche grazie al contributo del gestore del servizio idrico integrato (S.EC.AM. S.p.A.) e dell'ATS Montagna, si è potuto accertare che le opere di presa afferenti le derivazioni potabili non subiscono interferenze dalla prosecuzione dei prelievi in esame. Non essendo previste significative fasi cantiere (se non quelle limitate per l'installazione dei nuovi dispositivi di misura, limitazione e controllo), non si prospettano interferenze in merito alla qualità dell'aria, delle acque correnti, alla produzione di rifiuti ed inquinanti, nemmeno in una fase transitoria.

L'impatto dell'impianto in termini di onde elettromagnetiche è dovuto ai macchinari (generatore e trasformatore di potenza) presenti nell'edificio centrale, di scarsa rilevanza in quanto la struttura non è presidiata e nei pressi non sono presenti recettori sensibili.

Si ritiene dunque di poter escludere interferenze della proposta in esame con le matrici ambientali (scarichi o emissioni), in grado di condizionare la salute pubblica anche di un'area più vasta di quella attualmente considerata.

4.5 - Ecosistema acquatico

Per il torrente Vallone la comunità macrobentonica non subisce modificazioni. Infatti, l'attuale assetto idrologico viene mantenuto e dunque è ipotizzabile che venga mantenuto anche un ottimo stato.

Per il torrente Poirà occorre invece distinguere il tratto derivato superiore che, non presentando insediamenti antropici sembra mantenere un buon assetto morfoidraulico, permettendo di ipotizzare che la comunità macrobentonica possa mantenere un ottimo stato. Nella porzione inferiore invece, a fronte di un aumento della portata in alveo (confluenza di più rivi e apporti diffusi da ruscelli laterali), dalle analisi effettuate si è riscontrata un'alterazione della qualità biologica delle acque, probabilmente dovuto agli scarichi delle attività antropiche. In questo caso, comunque, in assenza di variazioni del regime idrologico, l'attuale stato buono permette di mantenere una comunità macrobentonica accettabile.

In conclusione, si ritiene che gli impatti potenziali derivanti dall'assetto idrologico che si intende confermare con la variante alla concessione, costituisca un fattore di alterazione analogo, per tipologie e intensità, a quanto già verificato. Pertanto, gli effetti dell'impianto su questa componente ecologica possono considerarsi accettabili.

Per quanto riguarda l'ittiofauna, si sottolinea come il principale effetto sulla qualità chimico – fisica delle acque dovuto alla derivazione è dato dalla sottrazione di acqua, con conseguente riduzione della disponibilità idrica nella zona a valle; la presenza di ittiofauna nei tratti sottesi è possibile più grazie alle immissioni periodiche che per la sua effettiva possibilità di auto sostenersi e costituire popolazioni stabili.

Nel caso in esame sicuramente una riduzione cronica dell'alveo bagnato ha come conseguenza una diminuzione quantitativa del popolamento ittico; il confronto effettuato tra i corsi d'acqua indagati ha permesso di evidenziare che, almeno nella porzione intermedia ed inferiore del tratto derivato, entrambi i torrenti mantengono una portata continua e costante, che può sostenere una comunità ittica. Viceversa nella porzione superiore è indubbio che i torrenti derivati risentano dei prelievi, ma si deve comunque evidenziare che i tratti in questione non sono particolarmente favorevoli alla permanenza della fauna ittica; questa scarsa attitudine è stata anche verificata nel corso del sopralluogo istruttorio effettuato il 07/03/2019.

Nel corso dell'istruttoria è stato verificato che, stanti le caratteristiche morfologiche dei corsi d'acqua interessati, non è necessaria l'introduzione dei dispositivi per il passaggio dell'ittiofauna.

Quale misura di compensazione del complesso degli impatti residui comunque determinati dalla derivazione sull'ittiofauna e sul suo ambiente di vita, in relazione alla portata media annua derivabile (160 l/s), come

previsto dalla d.g.r. Lombardia n. 16065 del 23/01/2004, il concessionario dovrà provvedere all'immissione annuale di n. 400 trotelle di lunghezza compresa tra 9 e 12 cm nell'alveo dei torrenti Vallone e Poirà.

4.6 - Cumulo con altri progetti

Nel bacino idrografico del torrente Poirà, a monte dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico in argomento, sono presenti le sorgenti Poirà ed ex Ferrovie (quota 1.045 m s.l.m.), storicamente captate ad uso potabile (e più di recente anche ad uso idroelettrico) dal Comune di Civo (concessione regolarizzata con determinazione n. 872 del 20/09/2016).

È inoltre presente la sorgente Città (quota 1.046 m s.l.m.), anch'essa storicamente captata ad uso potabile (e più di recente anche ad uso idroelettrico) dal Comune di Mello (concessione regolarizzata con determinazione n. 17 del 12/01/2016).

Essendo la presa dell'impianto idroelettrico in questione ubicata a valle, non si rilevano possibili interferenze. Tale evidenza, avvalorata anche dalla pluriennale coesistenza delle utenze, è stata confermata dal gestore del servizio idrico integrato (S.EC.AM. S.p.A.) nel corso dell'istruttoria.

Nel bacino idrografico del torrente Vallone, a valle dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico in argomento, sono presenti le sorgenti Porta (quota 830-870 m s.l.m.), storicamente derivate ad uso potabile dal Comune di Traona. La relativa concessione è stata recentemente regolarizzata con determinazione n. 851 del 28/09/2022 e prevede la possibilità, per il Comune di Traona, di derivare acqua dalle n. 3 sorgenti nella misura di complessivi l/s 18,60 massimi istantanei e l/s 17,10 medi annui per l'alimentazione dell'acquedotto comunale.

Tali scaturigini profonde paiono però alimentate dal versante e non dal deflusso superficiale legato al regime del torrente. L'ipotesi è confermata dalla pluriennale coesistenza delle due utenze, che non hanno mai evidenziato deficit idrici dell'acquedotto comunale potenzialmente riconducibili all'esercizio della derivazione idroelettrica. In ogni caso, nel disciplinare di concessione, andrà previsto l'obbligo per il concessionario, di eventualmente ridurre il prelievo dal torrente Vallone, qualora fosse necessario per assicurare l'alimentazione delle predette sorgenti ed il loro uso potabile, che risulta essere prioritario (art. 73 D. Lgs. 152/06 e art. 14 c. 5 del R.r. 2/2006).

4.7 - Esame paesistico

Le opere sono già tutte esistenti e ormai integrate nel contesto: i tracciati delle condotte interrato sono ormai stati completamente ricolonizzati dalla vegetazione (boschi di latifoglie e conifere), così come l'intorno delle opere di presa, che rimangono visibili solo dagli ambiti più ravvicinati. L'unico impatto residuo per la componente paesaggio è legato alla sottrazione della risorse idrica dai corsi d'acqua, che nei tratti sottesi non presentano però una particolare valenza, trattandosi di alvei per lo più incisi e poco accessibili. Fa eccezione il tratto del t. Poirà in corrispondenza dell'abitato di Civo, dove però il corso d'acqua si presenta fortemente regimato e privo di un particolare pregio paesistico.

5. VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Considerando che la derivazione in esame è già funzionante allo stato di fatto, le alternative esaminate sono le seguenti:

1. mancato rinnovo della concessione, con conseguente fermo macchine e arresto della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. L'acqua attualmente derivata potrebbe tornare integralmente a fluire in alveo, con un miglioramento percepibile prettamente a livello degli ecosistemi dei torrenti attualmente captati (Vallone S. Giovanni e Torrente Poirà). Sarebbe inoltre necessario provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, con conseguente rimozione della maggior parte delle opere di derivazione e conseguente impatto sul territorio delle relative lavorazioni, con produzione di rumore, polveri e rifiuti. Inoltre, potrebbe essere indispensabile realizzare nuovi impianti per sopperire la produzione dell'energia non più prodotta, con conseguenze di diversa natura ed entità sulle aree interessate, ma indubbiamente con un ulteriore dispendio di risorse ambientali;
2. rinnovo della concessione alla derivazione senza variazione dei parametri originari di concessione: in tal caso l'impianto potrebbe continuare a produrre, ma con rendimenti più modesti di quelli attuali (ovvero una minor produzione di energia da fonti rinnovabili) e benefici comunque limitati sugli ecosistemi acquatici interessati, a fronte di una disponibilità idrica superiore evidenziata nel corso dell'esercizio.

Si ritiene dunque che l'accoglimento della proposta presentata (rinnovo della concessione e conferma degli attuali parametri provvisori di esercizio, a variante di quelli originari) sia da considerarsi, nel bilancio complessivo, la migliore possibile, in quanto garantisce annualmente la produzione di circa 2,9 GWh ulteriori

di energia elettrica da fonte rinnovabile, pari al consumo medio di circa 2.500 persone, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi fissati a livello europeo, nazionale e regionale di generazione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, si rende massimamente efficiente un impianto esistente senza la necessità di realizzarne altri, con potenziali rischi di danneggiamento per ecosistemi attualmente non compromessi. Tale impostazione è riconducibile anche al Piano di bilancio idrico contenuto nel PTCP della provincia di Sondrio che, all'art. 75 "disciplina delle derivazioni d'acqua da corpi idrici superficiali" delle Norme di attuazione, vieta il rilascio di nuove concessioni ma non impedisce il rinnovo di quelle esistenti.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

5.1 Considerazioni conclusive

Lo studio di impatto ambientale è stato condotto secondo quanto indicato dall'art. 22 del d.lgs. 152/2006; risultano analizzati in modo complessivamente adeguato le componenti ed i fattori ambientali coinvolti dal progetto e le azioni fondamentali per la loro mitigazione e monitoraggio. Le osservazioni evidenziate nel corso dell'istruttoria possono essere superate con specifiche prescrizioni, vincolanti per il successivo esercizio dell'attività. In definitiva, non si riscontrano elementi legati al progetto in esame che possano causare ripercussioni sull'ambiente tali da dichiararne la non compatibilità, a condizione che la prosecuzione dell'attività avvenga nel rispetto delle specifiche normative di settore, delle misure ed accorgimenti (comprensivi delle relative tempistiche di attuazione) individuati e proposti nella documentazione complessivamente prodotta dal Proponente durante l'iter istruttorio, nonché in ottemperanza delle prescrizioni indicate nel successivo paragrafo 5.3.

5.2 Pronuncia di compatibilità ambientale

Per quanto sopra esposto, è possibile proporre una pronuncia di compatibilità ambientale positiva in merito al Progetto in argomento, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni elencate nel successivo paragrafo 5.3, da recepirsi espressamente nei successivi provvedimenti autorizzativi o concessori, oltre agli altri accorgimenti e misure, comprensivi delle relative tempistiche di attuazione, individuati dal Proponente.

5.3 Prescrizioni

Il disciplinare di concessione dovrà prevedere espressamente l'obbligo, per il concessionario:

- di attuare il previsto Piano di monitoraggio ambientale (cfr paragrafo 3.5), con l'obbligo di eventualmente adeguare i parametri della concessione (portate derivabili e DMV/DE) qualora fosse richiesto al fine di garantire il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici interessati;
- adeguare i dispositivi per il rilascio del DMV/DE così come indicato nel paragrafo 3.4, installando anche il previsto sistema di monitoraggio telematico in continuo. Tali valori potranno essere aumentati a semplice richiesta dell'autorità concedente, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio o qualora fosse necessario in relazione all'eventuale applicazione delle discipline sui fattori correttivi (art. 38 c. 6 delle Norme di attuazione del PTUA), al fine di garantire il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici interessati;
- di provvedere all'immissione annuale di n. 400 trotelle di lunghezza compresa tra 9 e 12 cm nell'alveo dei torrenti Vallone e Poirà, quale misura di compensazione del complesso degli impatti residui comunque determinati dalla derivazione sull'ittiofauna e sul suo ambiente di vita (d.g.r. Lombardia n. 16065 del 23/01/2004);
- di eventualmente ridurre il prelievo dal torrente Vallone, qualora fosse necessario per assicurare l'alimentazione delle sorgenti Porta, situate a quota 830-870 m s.l.m. nel medesimo bacino idrografico e utilizzate dal Comune di Traona per l'alimentazione dell'acquedotto ad uso potabile, che risulta essere prioritario (art. 73 D. Lgs. 152/06 e art. 14 c. 5 del R.r. 2/2006).

ULTIMA PAGINA

PROVINCIA DI SONDRIO

Repertorio n. 5330

DISCIPLINARE RELATIVO AL RINNOVO CON VARIANTE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAI TORRENTI VALLONE SAN GIOVANNI E RIVI DI POIRA (VAL PIETRA, VAL S. ANTONIO, VAL BONORA E RIO POIRA), IN TERRITORIO DEI COMUNI DI CIVO E MELLO (SO).

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 19 (diciannove) del mese di marzo, nell'ufficio di segreteria della Provincia di Sondrio, ubicato in corso XXV Aprile, 22.

Tra le parti:

- 1) ANTONIO RODONDI, nato a Edolo (BS) il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], che interviene al presente atto nella sua qualità di dirigente della Provincia di Sondrio, con sede a Sondrio, in corso XXV Aprile, 22, codice fiscale n. 80002950147, in nome, per conto e nell'interesse della quale egli dichiara di agire;
- 2) PIETRO BERTOLINI, nato a Morbegno (SO) il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], che interviene al presente atto in qualità di presidente e legale rappresentante della Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni (C.F. e P. IVA 00050450147) con sede a Morbegno (SO) in Vicolo Scenaia n. 3, in nome, per conto e nell'interesse della quale egli dichiara di agire;
- dato atto che con nota del 31 gennaio 2024, protocollo n. PR_SOUTG_Ingresso_0004947_20240131 è stata inoltrata al

L'imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche, ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Prefetto di Sondrio la richiesta di informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, nei confronti della Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni, dei soggetti di cui all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011 e dei loro familiari conviventi di maggiore età;

- dato atto, altresì, che ad oggi il Prefetto di Sondrio non ha rilasciato l'anzidetta informazione antimafia e quindi si procede, ai sensi dell'articolo 92, c. 3. del d.lgs. 159/2011 sotto la condizione risolutiva;
- si sottoscrive il presente disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui sarà vincolato il rinnovo con variante della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Vallone San Giovanni e Rivi di Poirà, in territorio dei Comuni di Civo e Mello (SO), richiesta dalla Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni con istanza pervenuta alla Provincia di Sondrio in data 06/06/2005 (poi definitivamente integrata il 18/04/2014).

PREMESSE

La Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni - con sede a Morbegno in vicolo Scenaia n. 3, è titolare della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Vallone San Giovanni e Rivi di Poirà (Val Pietra, Val S. Antonio, Bonora, Camero e Rio Poirà), originariamente assentita con R.D. n. 3304 del 07/04/1921 e regolata dal disciplinare rep. n. 485 del 20/02/1921 (il prelievo dai torrenti Rivi di Poirà è regolato da apposito disciplinare

rep. n. 5188 del 24/01/1970). La concessione originaria fu assentita per anni 60 e pertanto scadeva il 6 aprile 1981.

La concessione originaria prevedeva di derivare acqua dal torrente Vallone nella misura di l/s 100 massimi e 75 medi annui, per produrre, sul salto nominale di m 575, la potenza nominale di kW 423. Con il disciplinare integrativo del 1970, fu assentito anche il prelievo dai torrenti Val Pietra, Val S. Antonio, Bonora, Camero e Rio Poirà, nella misura di complessivi l/s 40 massimi e 20 medi annui, per produrre, su un salto nominale di m 576,5, la potenza nominale di kW 113.

Il 26 marzo 1980 la società concessionaria ebbe a presentare alla Regione Lombardia (Ufficio del Genio Civile di Sondrio prot. 1439 del 3 aprile 1980), istanza di rinnovo della concessione. L'iter di rinnovo non fu mai concluso. In virtù dell'art. 12 c. 7 del D. Lgs. 79/1999 la concessione è stata comunque prorogata al 31/12/2010; la richiesta di proroga è stata infatti presentata dalla società concessionaria alla Regione Lombardia – Ufficio del Genio Civile di Sondrio il 15/06/1999, prot. 10626.

A seguito del trasferimento delle funzioni amministrative in materia di piccole derivazioni d'acqua pubblica, il 3/03/2004 il fascicolo inerente alla concessione in argomento è stata trasferito dalla Regione alla Provincia (nota regionale prot. 2262, assunta al prot. provinciale n. 11496).

In data 06/06/2005 (poi definitivamente integrata il 18/04/2014) la Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni ha presentato alla Provincia una domanda intesa ad ottenere la variante sostanziale ed

il contestuale rinnovo della concessione.

A giustificazione dell'adeguamento richiesto dei parametri di concessione, il concessionario ha presentato apposite relazioni sui dati storici di energia prodotta e portata derivata dal 2003 al 2013; è così emerso che la derivazione è già stata esercita con i parametri richiesti nella domanda di variante, a causa dell'effettiva maggior disponibilità idrica e del mancato rispetto della portata massima derivabile.

A fronte dell'accertata irregolarità nell'esercizio della derivazione, la Provincia ha provveduto a sanzionare la società concessionaria per utilizzo di acqua pubblica in quantitativi superiori a quelli assentiti, applicando le sanzioni previste dall'art. 96 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e chiedendo altresì il pagamento dei canoni arretrati non prescritti connessi al maggior prelievo.

Con determinazione n. 1237 del 2/12/2015, nelle more della conclusione dell'istruttoria della domanda di variante della concessione, la Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni è stata provvisoriamente autorizzata a continuare ad esercire la derivazione nel rispetto dei seguenti parametri:

- portata massima istantanea derivabile: 446 l/s
- portata media annua derivabile: 166 l/s
- salto nominale: 569 m
- potenza nominale: 926 kW
- periodo di prelievo: annuo

L'autorizzazione provvisoria è poi stata rinnovata alle medesime condizioni con successivi provvedimenti annuali, fino al 31 dicembre

2023. Nel periodo di durata delle autorizzazioni provvisorie all'esercizio, il concessionario ha corrisposto i canoni di concessione in ragione della potenza nominale di 926 kW.

La consistenza delle opere di derivazione, il piano di monitoraggio ambientale della derivazione, gli interventi di adeguamento previsti, sono descritti negli elaborati di seguito elencati, a firma dell'ing. Giacomo Bertolini, che sono allegati quale parte integrante al presente disciplinare di concessione (Allegati A):

Nume ro	Nome elaborato	data
1	Relazione tecnica rinnovo concessione	nov-13
1a	Studio di impatto ambientale	mar-17
1b	Relazione tecnica - Calcolo delle portate giornaliere derivate	mar-14
1b	Sintesi non tecnica	mar-17
-	Relazione illustrativa sul monitoraggio dell'esercizio dell'impianto - anni 2015- 2016-2017-2018	dic-18
I108a	Relazione integrativa	set-19
I109a	Piano di monitoraggio	set-19
I110a	Progetto del sistema di monitoraggio del DMV	giu-19
I111a	Progetto di misura delle portate derivate modello derivazioni Arpa	giu-19
2a	Corografia	nov-13
I201b	Corografia - Cumulo con altri progetti	giu-19
2b	Profilo Schematico	nov-13
2c1	Canale adduttore Poirà - Planimetria mappale	nov-13
2c2	Condotta Vallone - Planimetria mappale	nov-13
3a	Canale adduttore Poirà - Profilo	nov-13

	longitudinale	
3b	Collegamento vasca Val Pietra - Condotta Vallone. Profilo longitudinale	nov-13
3c	Vallone - Profilo longitudinale	nov-13
4a	Canale adduttore Poirà - Planimetria generale	nov-13
4b	Condotta Val Pietra-Vallone - Planimetria generale e particolari caselli di collegamento	nov-13
4c1	Condotta Vallone - Planimetria	nov-13
4c2	Condotta Vallone - Planimetria generale	nov-13
5a	Opere di presa e vasche Vallone - Planimetria generale e particolari	giu-19
5b	Opere di presa e vasche Vallone - pianta	giu-19
5c	vasche Vallone 1 – pianta e sezioni	sett -15
5d	vasche Vallone 2 – pianta e sezioni	nov-13
5e	vasche Vallone 3 – pianta e sezioni	nov-13
5f	Opere di presa e vasche Vallone – Planimetria e sezioni	giu-19
6a	Opera di presa Camero - Planimetria di rilievo, pianta, prospetto e sezione	nov -13
6b	Opera di presa Val Bonora - Planimetria di rilievo, pianta, prospetto e sezione	giu -19
6c	Opera di presa Val S. Antonio -	giu – 19
7	Opere di presa e vasca di carico Poirà - Planimetria di rilievo, pianta e sezione	giu - 19
8	Opere di presa e vasca di carico Val Pietra - Planimetria di rilievo, pianta, sezioni e prospetti	giu - 19
9a	Fabbricato Centrale - Planimetria di rilievo, pianta e sezioni	nov -13
9b	Fabbricato Centrale - Prospetti	nov -13
X502a	Valutazione di impatto acustico post- operam	giu - 19

Il presente disciplinare sostituisce i precedenti rep. n. 485 del 20/02/1921 e rep. n. 5188 del 24/01/1970, che regolavano la concessione originaria.

ART. 1 – QUANTITA' E USO DELL'ACQUA

La quantità d'acqua media annua e massima istantanea derivabile dai torrenti Vallone S. Giovanni e dai Rivi di Poirà (torrenti Poirà, Bonora, S. Antonio e Pietra), è indicata nella tabella che segue:

Portate derivabili	Vallone S. Giovanni	Rivi di Poirà	Tot.
Q_{media} (l/s)	112	48	160
Q_{max} (l/s)	352	94 (*)	446

(*) di cui 9 l/s Valle della Pietra, 12 l/s S. Antonio, 23 l/s Bonora, 50 l/s Poirà.

Il volume di prelievo annuo complessivo richiesto è pari a circa 5.000.000 mc.

L'acqua convogliata all'edificio centrale verrà utilizzata a scopo di produzione di forza motrice da trasformarsi in energia elettrica.

Al fine di garantire il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici interessati dal prelievo, le portate ed i volumi derivabili previsti in concessione potranno essere automaticamente ridotti dall'autorità concedente, senza che il concessionario possa opporsi e/o pretendere alcun indennizzo.

ART. 2 - DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA FRA LE PRESE E LA RESTITUZIONE

Il dislivello tra i peli morti a monte e a valle dei meccanismi motori è

pari a 569 m.

Il concessionario dovrà stabilire appositi capisaldi sulle opere di presa ed in corrispondenza del manufatto adibito a centrale, ai quali poter riferire in ogni tempo il livello dell'acqua e determinare di conseguenza il salto utile.

ART. 3 - POTENZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE E' STABILITO IL CANONE

In conseguenza del salto nominale e della portata media annua complessivamente derivabile (l/s 160 medi annui) la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone è pari a complessivi 893 kW (di cui 625 kW dal torrente Vallone S. Giovanni e 268 kW dai torrenti rivi di Poirà) così calcolata:

$$P_{NM} = Q_M \text{ (l/s)} * \text{salto utile} / 102$$

ART. 4 – LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

L'impianto idroelettrico è composto da n. 6 opere di presa, denominate rispettivamente (da ovest a est): Vallone S. Giovanni (900,7 m s.l.m.), Val Pietra (896,99 m s.l.m.), Val S. Antonio (897,74 m s.l.m.), Val Bonora (897,57 m s.l.m.) e Rio Poirà (911,82 m s.l.m.). L'edificio centrale è ubicato a quota 332,30 m s.l.m. Il tutto è rappresentato negli elaborati allegati al presente disciplinare.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata è fissata in anni 30 (trenta) successivi e continui a decorrere dal 2/12/2015, data dell'autorizzazione provvisoria al prelievo assentito con determinazione n. 1237 del 2/12/2015 e poi rinnovato, con successivi provvedimenti, fino al 31/12/2023.

Qualora alla sua scadenza persistano i fini della derivazione e ad essa non ostino superiori ragioni di interesse pubblico e di valorizzazione del corpo idrico e siano rispettati gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, il concessionario può presentare domanda per il rinnovo della concessione, quando manchino non più di due anni e non meno di sei mesi alla data di scadenza della concessione.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, ai sensi all'art. 39 del Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 che si intende espressamente richiamato, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 del r.d. 1775/1933 in ordine al passaggio in proprietà dello Stato delle opere di derivazione, ovvero in ordine al ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario.

ART. 6 – REGOLAZIONE E MISURAZIONE DELLE PORTATE DERIVATE

Affinché la portata massima derivabile per ciascuna opera di presa, non possa esser superata e non entri nella derivazione, fin dall'origine, una quantità di acqua maggiore di quella concessa, il concessionario dovrà porre in atto sulle opere di presa un limitatore di portata. L'impianto dovrà essere altresì dotato di opportuni strumenti misuratori e registratori in continuo della portata e del volume derivati, nonché dell'energia prodotta.

Ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. b) del regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, dovranno essere trasmesse alla Provincia la denuncia annuale dei risultati e delle misurazioni delle portate, dei

volumi d'acqua derivati, nonché dell'energia prodotta.

Il concessionario dovrà mantenere in efficienza gli strumenti misuratori e registratori in continuo della portata istantanea derivata e dell'energia prodotta, nonché il display per la loro visualizzazione all'esterno dell'edificio centrale.

Dovranno altresì essere create le condizioni necessarie atte ad assicurare il regolare funzionamento e rendere possibile il provvisorio controllo in caso di guasti agli strumenti.

ART. 7 – RESTITUZIONE ACQUE TURBinate

Le acque turbinate all'interno dell'edificio centrale, situato a quota 332,30 m s.l.m., vengono restituite con un canale di scarico interrato nel torrente Vallone S. Giovanni a quota 328,29 m s.l.m., come rappresentato negli elaborati progettuali allegati al presente disciplinare.

ART. 8 – DEFLUSSO MINIMO VITALE (DEFLUSSO ECOLOGICO)

Il DMV da rilasciare in continuo è pari a complessivi 37 l/s, così suddiviso sulle singole opere di presa da cui è attuato il prelievo:

Deflusso minimo vitale (l/s)	Torrente Vallone S. Giovanni	Torrente Rivi di Poirà (Poirà, Bonora, S. Antonio, Pietra)
Poirà	-	18
Bonora	-	-
S. Antonio	-	-
Valle della Pietra	-	-
Vallone S. Giovanni	19	-
Tot.		37

Tali valori potranno essere aumentati a semplice richiesta dell'autorità concedente, in considerazione degli esiti del monitoraggio ambientale o qualora fosse necessario in relazione all'applicazione della disciplina sui fattori correttivi (art. 38 c. 6 delle Norme di attuazione del PTUA), al fine di garantire il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici interessati.

Il concessionario è tenuto, a norma delle vigenti leggi, a garantire all'autorità concedente l'accesso ai luoghi e a supportarne l'attività di verifica del rispetto delle portate concesse e del valore del DMV a valle delle opere di derivazione.

Il mancato rilascio del DMV costituisce violazione che dà luogo alle sanzioni previste dalla normativa vigente ed è causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 37 regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2.

ART. 9 – MONITORAGGIO TELEMATICO DEL DMV

La derivazione in argomento è soggetta all'obbligo di monitoraggio telematico in continuo del DMV, previsto dall'art. 53-ter della l.r. 26/2003.

Entro 1 anno dal rilascio della variante della concessione, il concessionario dovrà installare i sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo dei DMV. Solo a decorrere dalla loro entrata in funzione potrà essere avviato il monitoraggio ambientale *post operam* di cui all'articolo che segue.

ART. 10 – PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Per i primi tre anni di esercizio della concessione adeguata con i nuovi parametri, il concessionario è tenuto ad attuare il previsto

Piano di monitoraggio ambientale *ex post* sullo stato dei corpi idrici. Prima dell'esecuzione dei lavori di adeguamento del DMV, dovrà effettuare il primo campionamento (*ante operam*), da confrontare poi con quello *post operam* che proseguirà per i tre anni successivi. Al termine di ogni annualità dovrà presentare alla Provincia e all'ARPA un rapporto sugli esiti del monitoraggio, in esito al quale l'autorità concedente potrà anche procedere all'eventuale adeguamento dei parametri della concessione (portate derivabili e DMV), qualora fosse necessario ai fini di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

Al termine del monitoraggio ed in funzione degli esiti dello stesso, potranno essere confermati o modificati i parametri della concessione, con particolare riferimento alle portate derivabili ed al valore e/o modalità di rilascio del DMV. A tal fine il concessionario dovrà trasmettere alla Provincia una relazione finale sugli esiti del monitoraggio triennale.

ART. 11- GARANZIE DA OSSERVARE

Il concessionario dovrà garantire al personale preposto dell'amministrazione concedente, il libero accesso alle opere di derivazione, per accertare l'osservanza del presente atto. I controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento, anche senza preavviso al concessionario.

Il concessionario dovrà eseguire e mantenere a proprio carico tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle

dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Sono interamente a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione e ad essa connesse, ivi comprese quelle relative all'esecuzione di lavori resi necessari da circostanze sopravvenute per salvaguardare l'alveo, il bacino, nonché beni o infrastrutture limitrofe e in generale l'ambiente naturale.

ART. 12 - DIRITTI DI TERZI

Nel bacino idrografico del torrente Vallone, a valle dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico in argomento, sono presenti le sorgenti Porta (quota 830-870 m s.l.m.), storicamente derivate ad uso potabile dal Comune di Traona. Tali scaturigini profonde paiono alimentate dal versante e non dal deflusso superficiale legato al regime del torrente. L'ipotesi è confermata dalla pluriennale coesistenza delle due utenze, che non hanno mai evidenziato deficit idrici dell'acquedotto comunale potenzialmente riconducibili all'esercizio della derivazione idroelettrica. In ogni caso il concessionario è tenuto ad eventualmente ridurre il prelievo dal torrente Vallone, qualora fosse necessario per assicurare l'alimentazione delle predette sorgenti ed il loro uso potabile, che risulta essere prioritario (art. 73 D. Lgs. 152/06 e art. 14 c. 5 del R.r. 2/2006).

La presente concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti di terzi riconosciuti dalle norme vigenti e dimostrati dall'interessato con idonea documentazione e titolo per il riconoscimento. La salvaguardia dei diritti di terzi, qualora dimostrata ed accertata

l'attinenza con l'esercizio della derivazione di acqua in questione, potrà comportare anche una revisione, modifica o revoca della concessione e del relativo disciplinare, con conseguente adeguamento del regime di esercizio e/o anche dei singoli manufatti edificati ed apparati elettromeccanici costituenti nel complesso l'impianto idroelettrico. Il concessionario dovrà perciò tenere sollevata ed indenne la Provincia di Sondrio e i suoi funzionari da qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza del provvedimento di concessione e dal futuro esercizio della derivazione.

ART. 13 - OBBLIGHI ITTIOGENICI

È fatto obbligo alla Società concessionaria, quale misura di compensazione del complesso degli impatti residui comunque determinati dalla derivazione sull'ittiofauna e sul suo ambiente di vita, come previsto dalla d.g.r. Lombardia n. 16065 del 23/01/2004, provvedere all'immissione annuale di n. 400 trotelle di lunghezza compresa tra 9 e 12 cm nell'alveo dei torrenti Vallone S. Giovanni e Poirà.

ART. 14 - CARTELLI DI IDENTIFICAZIONE

In prossimità delle opere di presa e del manufatto adibito a centrale, dovranno essere collocati i cartelli di identificazione aggiornati della concessione, che dovranno avere le caratteristiche indicate dall'Autorità concedente.

ART. 15 – TERMINI PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Entro 12 mesi dal rinnovo della concessione il concessionario dovrà:

- adeguare i dispositivi per il rilascio del DMV/DE, installando

- anche il previsto sistema di monitoraggio telematico in continuo;
- eseguire in corrispondenza di ciascuna opera di presa, gli adeguamenti necessari per garantire la limitazione della portata massima derivabile;
 - installare i capisaldi sulle opere di presa ed in corrispondenza dell'edificio centrale;
 - collocare i cartelli di identificazione aggiornati della concessione in prossimità delle opere di presa e dell'edificio centrale.

ART. 16 – CANONE

A decorrere dal 2024, il concessionario dovrà corrispondere alla Tesoreria della Regione Lombardia, l'annuo canone di € 15.868,61 (euro quindicimilaottocentosessantotto/61), aggiornabile periodicamente secondo la disciplina vigente, in ragione di € 17,77 al KW e per KW 893, anche se non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'articolo 36 del regolamento regionale 24 marzo 2006.

Il pagamento del canone dovrà avvenire entro il termine previsto dall'art. 2 della l.r. 10/2009.

Detto canone annuo potrà essere modificato in relazione alle eventuali variazioni della potenza nominale di concessione risultanti da eventuali futuri accertamenti. Al riguardo l'Autorità concedente avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonché ad esercitare il controllo periodico degli impianti, e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art. 17 del Regolamento 14/08/1920 n. 1285. Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le variazioni che il

predetto Ufficio riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti dall'Autorità concedente e favorendo il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

**ART. 17 - LEGGE 27.12.1953 N. 959 SULLA ECONOMIA DELLE
ZONE MONTANE**

La concessionaria è tenuta alla osservanza della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni.

**ART. 18 - SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEI COMUNI
RIVIERASCHI E DELLA PROVINCIA**

I Comuni rivieraschi che potranno usufruire dei benefici contemplati dalla Legge 4 dicembre 1956 n. 1377 e successive modificazioni, sono Civo e Mello, in provincia di Sondrio.

ART. 19 - PAGAMENTI E DEPOSITI

- a) effettuato il pagamento delle spese d'istruttoria alla Provincia di Sondrio, mediante versamento in data 17/02/2014 di € 400,00 (euro quattrocento/00);
- b) effettuato il pagamento del contributo idrografico alla Regione Lombardia, mediante versamento in data 17/02/2014 di € 710,00 (euro settecentodieci/00);
- c) costituito, ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. a) del Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, in data 05/02/2024 apposita fidejussione n. FDI 290312/24 presso Banca Popolare di Sondrio a favore della Provincia di Sondrio, di importo pari a € 15.868,61 (euro quindicimilaottocentosessantotto/61), che rimarrà vincolata per tutta la durata della concessione.

Restano a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla

rispettiva concessione, per registrazione, copie atti, disegni, stampe, ecc...

ART. 20 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, nel T.U. del 11/12/1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, per quanto non incompatibili con il regolamento regionale, nonché delle norme inerenti la tutela dei beni culturali-paesaggistici, l'igiene, la sicurezza pubblica, la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

Ai sensi dell'art. 19 comma 7 del regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, la concessione è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua. In caso di periodi di carenze idriche il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Autorità concedente e in generale della Pubblica Amministrazione, per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla stessa ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrologico del territorio.

La concessione viene rilasciata al concessionario e non è cedibile, in assenza di autorizzazione dell'Autorità competente, ad altri soggetti.

Il personale dell'Amministrazione concedente potrà accedere liberamente e in qualsiasi momento, anche senza preavviso al concessionario, alle opere di derivazione (opera di presa, condotta forzata e opere di restituzione) per accertare l'osservanza del presente atto.

ART. 21 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge, il concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede della Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni, a Morbegno (SO), in Vicolo Scenaia n. 3.

ART. 22 – INFORMATIVA

Il dirigente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, informa che i dati personali richiesti dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione Provinciale di Sondrio, con sede a Sondrio, in Corso XXV Aprile n. 22. In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati

possono esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente e, in particolare avuto notizia per effetto della presente informativa dell'esistenza presso l'Amministrazione Provinciale di Sondrio dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.

PER LA PROVINCIA DI SONDRIO: IL DIRIGENTE
ANTONIO RODONDI – FIRMATO DIGITALMENTE

(certificato n. [REDACTED] con validità fino al 1° febbraio 2025 rilasciato da Infocamere qualified electronic signature CA)

PER IL CONCESSIONARIO: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
PIETRO BERTOLINI – FIRMATO DIGITALMENTE

(certificato n. [REDACTED] con validità fino al 10 maggio 2024 rilasciato da Infocamere qualified electronic signature CA)

REPUBBLICA ITALIANA
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Repertorio n. 5330

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 19 (diciannove) del mese di marzo, in Sondrio nel Palazzo Provinciale – ufficio del segretario generale, sito in via XXV Aprile, 22.

Io sottoscritto dott. Francesco Mottolese, segretario generale della Provincia di Sondrio, autorizzato a norma dell'art. 97, comma 4, lett.c), del TUEL – D.lgs. 18.08.2000, n. 267, ad autenticare scritture private nell'interesse dell'Amministrazione Provinciale;

CERTIFICO

che i signori:

- Antonio Rodondi, nato a Edolo (BS) il [REDACTED] identificato mediante carta d'identità n. [REDACTED] rilasciata dal comune di Corteno Golgi in data [REDACTED]

- Pietro Bertolini, nato a Morbegno (SO), il [REDACTED] identificato mediante carta d'identità n. [REDACTED] rilasciata dal comune di Morbegno in data [REDACTED]

delle cui identità personali, io segretario generale sono certo, hanno sottoscritto in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del codice dell'amministrazione digitale (CAD) il presente atto.

Attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e che gli stessi non sono in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico.

FRANCESCO MOTOLESE – FIRMATO DIGITALMENTE

(certificato n. [REDACTED] con validità fino al giorno 8 settembre 2026 rilasciato da ArubaPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1)

Ricevuta del: 21/03/2024 ora: 11:43:39

Utc: 1711017814016042

Utc_string: 2024-03-21T11:43:34.016042+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 21/03/2024

Ora invio: 11:43:34

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 203771913

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: MTLFNC69B20E986N

Ufficio delle entrate competente:

TN7 - Ufficio Territoriale di SONDRIO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 2.425,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80002950147

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 5330/2024 (del codice fiscale: MTLFNC69B20E986N)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 2435 del 21/03/2024

TN7 Ufficio Territoriale di SONDRIO - Entrate

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	2.380,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 316 del 26/03/2024

**Oggetto: SOCIETÀ ELETTRICA IN MORBEGNO COOP. PER AZIONI -
PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E CONTESTUALE RINNOVO CON
VARIANTE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAI TORRENTI
VALLONE SAN GIOVANNI E RIVI DI POIRA (VAL PIETRA, VAL S. ANTONIO, VAL
BONORA E RIO POIRA), IN TERRITORIO DEI COMUNI DI CIVO E MELLO (SO). .**

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 26/03/2024

Il Responsabile
(PASINI EMANUELE)
f.to digitalmente